



# **REGOLAMENTO ALLOGGI PER ANZIANI**

**Approvato con deliberazione C.S. n. 31, del 27.1.2009, esecutiva.  
Modificato con deliberazione G.C. n. 161, del 11.05.2011, esecutiva.**



Allegato A Delibera ~~G.C.~~  
N. 161 del 11 MAG. 2011  
Comitato degli  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GEN.

ALLEGATO sub A alla Delibera G.C.

## REGOLAMENTO ALLOGGI PER ANZIANI

### TITOLO PRIMO GENERALI

#### Art. 1

#### Definizione e Finalità del servizio

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento, la gestione e le modalità di concessione dei mini alloggi protetti per anziani inseriti presso la Residenza Protetta CASA SERENA di proprietà del Comune di Sanremo, sita in Via G. Bianchi n. 229 Poggio di Sanremo. Gli alloggi, costituiti da un gruppo di appartamenti situati al terzo piano della Struttura, tra loro integrati da spazi comuni e servizi, costituiscono un servizio residenziale a carattere permanente e continuativo, di interesse pubblico, destinato a persone anziane.

2. Gli alloggi oggetto del presente regolamento hanno l'esplicita finalità di offrire possibilità di vita autonoma in un ambiente comunque controllato e protetto; nonché prevenire o rimediare a situazioni di solitudine o abbandono che possono essere compromissorie delle condizioni di benessere psicofisico di soggetti ancora autonomi.

#### Art.2

#### Destinatari

1. Gli alloggi protetti sono destinati ad anziani, residenti e non nel Comune di Sanremo, che ancora conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia necessitano di un ambiente controllato che assicuri sia interventi assistenziali programmati sia di pronto intervento.

2. Gli alloggi sono concessi in via prioritaria ai soggetti residenti nel Comune di Sanremo da almeno un anno. Ai non residenti gli alloggi sono concessi solo nel caso vi sia disponibilità.

3. I destinatari degli alloggi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto 65 anni di età al momento della presentazione della domanda; nel caso di nucleo familiare uno dei due componenti potrà essere di età inferiore;

- essere cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini extracomunitari in regola con le leggi sull'immigrazione;
- essere autosufficienti; nel caso di nucleo familiare almeno uno dei due componenti dovrà essere autosufficiente e dovrà garantire l'assistenza all'altro familiare parzialmente o non autosufficiente;
- risiedere in Sanremo da almeno un anno ai fini della priorità nell'assegnazione degli alloggi;
- essere immuni da malattie infettive o contagiose ed idonei alla convivenza nella comunità ;
- non necessitare di interventi sanitari continui praticabili in reparti ospedalieri per malati acuti o in altre strutture sanitarie diverse dall'ospedale;
- avere un reddito sufficiente per il pagamento totale della retta di accoglienza stabilita come da art 16.

4. L'autosufficienza dovrà essere documentata da apposita certificazione medica.

5. Non potranno essere accolte persone con problemi di natura psichica, demenza senile o problematiche alcoolcorrelate tali da compromettere la convivenza all'interno della Struttura. Gli appartamenti doppi verranno assegnati a coppie oppure a due singoli anche se non legati da vincoli di parentela. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare spostamenti all'interno degli alloggi per un migliore utilizzo degli stessi.

### Art.3 Ricettività



1. Gli alloggi protetti, oggetto del presente regolamento, sono costituiti da n. 12 appartamenti di cui nove doppi e tre singoli.

2. Tre alloggi doppi sono attrezzati per il soggiorno di persone disabili.

### Art. 4 Caratteristiche dei mini alloggi

1. Gli alloggi sono destinati a nuclei familiari composti da un massimo di due persone.

2. Ciascun mini alloggio consiste in un appartamento indipendente composto da n°2 vani: cucina, camera e bagno, vengono forniti completi di arredamento e degli allacci alle reti dell'energia elettrica, acqua postabile, impianto di riscaldamento centralizzato e aria condizionata.

3. Le spese dei consumi energetici suindicati sono comprese nella retta che ciascun ospite dovrà corrispondere.

#### Art 5

#### Accesso agli appartamenti

1. Ogni assegnatario è tenuto a consentire l'accesso, nei rispettivi appartamenti al personale incaricato di procedere ai controlli o riparazioni concernenti le parti comuni. Copia delle chiavi di ciascun mini – alloggio è depositata presso la Direzione della Residenza Protetta Casa Serena per permettere di intervenire in caso di urgenza di carattere sanitario o di pubblica utilità.

#### Art. 6


#### Criteri di modalità di assegnazione dei mini alloggi

1. Gli alloggi protetti sono un servizio permanente, aperto continuativamente 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno e verranno assegnati a coloro che saranno in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento al momento della presentazione della domanda sulla base della graduatoria predisposta dal competente Settore Sicurezza Sociale – Residenza Protetta CASA SERENA.

2. Se il numero delle domande sarà superiore alla disponibilità degli alloggi verrà formulata una graduatoria sulla base di un elenco cronologico delle domande.

3. Nel caso in cui siano liberi solo appartamenti doppi e la necessità sia quella di evadere una domanda singola è possibile concedere, in deroga, l'appartamento doppio a condizione che al bisogno l'assegnatario lasci l'appartamento doppio e si trasferisca nell'appartamento singolo. Nell'appartamento doppio, occupato temporaneamente da un solo componente, sarà possibile accoppiare soggetti non legati da vincolo di parentela o di amicizia. In caso di decesso o assenza definitiva di un componente del nucleo familiare, l'alloggio resterà all'assegnatario fino a quando non si renderà libero un alloggio singolo, previa riduzione della retta di soggiorno.

4. Nel caso di aggravamento delle condizioni di autosufficienza che renderanno incompatibile la permanenza nell'alloggio l'utente verrà dimesso secondo quanto previsto dall'art. 13.



## TITOLO SECONDO UTENZA

### Art.7

#### Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, sia per l'accoglienza permanente che temporanea, compilata su apposito modulo dall'interessato, deve essere presentata all'Assistente Sociale in servizio presso la Direzione della Residenza Protetta Casa Serena e corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di residenza (d'ufficio);
- stato di famiglia (d'ufficio);
- scheda di accertamento delle condizioni di autosufficienza compilata dal medico curante;
- certificato attestante che il soggetto è immune da malattie infettive o contagiose ed idoneo alla vita di comunità rilasciato dal medico curante;
- scheda di rilevazione di problemi clinici frequenti, degli stati patologici e delle terapie in atto compilata dal medico di base e/o dallo specialista;
- situazione economica dell'utente o del nucleo familiare come previsto dall'art 2 comma 3 punto C del regolamento di Casa Serena, in quanto applicabile al presente regolamento.

### Art. 8

#### Modalità di ammissione per accoglienza

1. L'ammissione è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Sicurezza Sociale nel rispetto della lista di attesa, previo accertamento da parte dell'Assistente Sociale del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. La comunicazione della data di ammissione è inviata con lettera A.R. all'interessato il quale entro 2 giorni dalla ricezione deve confermare la prenotazione del posto direttamente alla Direzione della Residenza Protetta. La rinuncia o il mancato rispetto dei termini di ammissione di cui sopra comporta la cancellazione dalla lista di attesa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto si trovi ricoverato in ospedale.



Art.9  
Corredo ed effetti personali

1. All'atto di accoglienza gli ospiti devono essere dotati di corredo personale da integrare nel corso della permanenza in relazione alle loro specifiche esigenze.
2. Sono ammessi piccoli oggetti personali compatibilmente agli spazi disponibili.

Art.10  
Visite

1. L'ospite è libero di ricevere, nella fascia oraria diurna dalle ore 08.00 alle ore 22.00, visite nel proprio alloggio o nei locali comuni all'uopo messi a disposizione.


Art.11  
Assenze

1. Le assenze motivate da ragioni personali, autorizzate dalla Direzione della Casa, non possono superare i 30 giorni consecutivi ed implicano comunque la conservazione del posto.
2. Oltre il 30° giorno non è consentita la conservazione del posto.
3. Per le assenze, motivate da ricoveri ospedalieri, il posto è conservato per tutto il periodo del ricovero, fermo restando la corresponsione della retta decurtata del 70%.

Art 12  
Assegnazioni provvisorie

1. Nel caso vi siano alloggi non occupati, il Comune può concedere i mini alloggi ad anziani autosufficienti, residenti e non, che lo richiedano per un periodo limitato (minimo un mese fino ad un massimo di sei mesi) con modalità e rette stabilite in sede di determinazione delle tariffe.

Art.13  
Dimissioni o Decesso



1. L'ospite può dimettersi in qualsiasi momento, dopo aver presentato alla Direzione della Residenza Protetta, con preavviso di almeno 30 giorni, dichiarazione scritta redatta dall'interessato.

2. Si dà luogo a dimissioni d'ufficio nei seguenti casi:

- Su certificazione del medico curante, qualora per sopraggiunte particolari condizioni fisio-psichiche l'ospite abbia bisogno di protezione sanitaria continua o sia divenuto pericoloso a sé o agli altri per cui necessita di altro tipo di intervento;
- per morosità nel pagamento della retta mensile come previsto nell'art. 16.

3. In caso di decesso o di assenza definitiva di un componente del nucleo familiare o di fatto originariamente assegnatario, l'altro componente resterà nell'alloggio assegnato fino alla disponibilità di un alloggio con un solo posto letto, se autosufficiente, con contestuale riduzione della retta.

#### Art.14 Divieti

1. Non è permesso l'accesso agli alloggi di estranei, cioè di persone al di fuori della cerchia parentale ed amicale degli ospiti, se non preventivamente autorizzati dall'Assistente Sociale responsabile.


2. E' fatto divieto al personale di accettare mance, compensi, regali di ogni genere da parte degli ospiti e dei loro congiunti e di intrattenere rapporti di tipo preferenziale.

#### Art.15 Responsabilità

1. L'allontanamento spontaneo dell'ospite non comporta nessuna responsabilità, essendo l'ammissione e la permanenza volontarie.

2. La gestione degli alloggi protetti:

- non prevede l'adozione di misure coercitive e limitanti la libertà personale pur garantendo le necessarie prestazioni assistenziali;
- non assume responsabilità alcuna per i valori conservati direttamente dagli ospiti nelle proprie stanze, ma può solo svolgere funzioni di depositaria a titolo gratuito ai sensi dell'art. 1766 e seguenti del C.C., dietro autorizzazione scritta dell'ospite.



## TITOLO TERZO RETTA

### Art.16 Determinazione retta

1. La retta mensile è fissata dalla Giunta Comunale e copre il costo delle prestazioni sociali e generali a carico del Comune di cui al successivo titolo quarto.
2. La retta è solvibile con il reddito personale dell'utente.
3. La retta viene versata mensilmente al Comune entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
4. Qualora la retta non venga corrisposta entro il termine di cui al precedente comma, trascorso un periodo di tolleranza di mesi 1 e dopo due solleciti scritti il Dirigente Settore Sicurezza Sociale procede alle dimissioni d'ufficio, riservandosi il diritto di promuovere azione legale per il recupero delle somme dovute.

## TITOLO QUARTO PRESTAZIONI

### Art.17 Tipologia


1. L'alloggio protetto assicura le seguenti prestazioni comprese nella retta alberghiera:

#### ALBERGHIERE:

- alloggio;
- pulizia;
- ristorazione (opzionale);
- lavanderia/guardaroba (con esclusione della lavanderia a secco).

ASSISTENZA alla PERSONA di base e se indispensabile nel caso di primo intervento necessario per la tutela dell'ospite:

- personale OSA;
- personale infermieristico;
- medico della Casa.




Art.18  
Prestazioni alberghiere

1. Le prestazioni alberghiere erogate agli ospiti degli alloggi consistono in:
- accoglienza in alloggi singoli o doppi composti da due vani e bagno, adeguatamente arredati e attrezzati.
  - disponibilità di spazio comune al piano per attività di relazione e ricreazione;
  - servizio di pulizia per il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali della struttura, delle attrezzature ed arredi con frequenza giornaliera;
  - ristorazione (a pagamento su richiesta): tre pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte dalla Dietista della Casa e secondo un menù settimanale. Diete personalizzate sono compilate su prescrizione del Medico curante. I pasti vengono consumati nella sala da pranzo comune della Residenza Protetta posta al piano terra.
  - lavanderia, consiste in un servizio che garantisce la disponibilità ed il perfetto stato d'uso della biancheria piana e degli indumenti personali ad esclusione degli indumenti che necessitino di lavaggio a secco.

Art.19  
Prestazioni di assistenza alla persona

1. Consistono in:
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
  - interventi per favorire la promozione, l'autogestione e l'integrazione sociale (segretariato sociale e coinvolgimento nelle attività di animazione presenti nella Residenza Protetta);
  - aiuto nella cura della persona in caso di assoluta necessità ed in sede di primo intervento;
  - aiuto volto alla tutela igienico sanitaria da prestarsi con le modalità di cui sopra.
2. Possono essere previste prestazioni aggiuntive di assistenza personale richiedendo il servizio di Assistenza Domiciliare comunale secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale, e come da normativa socio-assistenziale.

Art.20  
Prestazioni sanitarie



1. Comprendono gli interventi previsti dalla normativa in vigore per tutti i cittadini italiani o cittadini comunitari. Ulteriori prestazioni sanitarie possono essere erogate dalla Residenza Protetta e saranno a carico dell'utente.

2. L'utente potrà altresì usufruire, a pagamento, di tutti i servizi socio-assistenziali o di altro tipo, erogati dalla Residenza Protetta.

Art.21  
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento e si applica, in quanto compatibile, il vigente regolamento interno della Residenza Protetta Casa Serena.

